

STATUTO A.I.E.O.P.

NOME - DURATA - SEDE

Art.1) - Con il nome di Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, si costituisce una Società affiliata alla Società Italiana di Pediatria, con sede in Roma, per durata di anni 30 (trenta).

Art.2) - L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

SCOPI

Art.3) - L'Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica ha lo scopo di:

- 1) - promuovere lo scambio di idee e di informazioni fra tutti coloro che si occupano di ematologia ed oncologia pediatrica.
- 2) - elevare lo standard di terapia delle principali emopatie ed oncopatie del bambino mediante l'elaborazione di protocolli comuni o alternativi approvati dall'assemblea dei soci.
- 3) - mettere a fuoco i principali problemi e le carenze della organizzazione dei reparti di ematologia ed oncologia pediatrica e promuovere la soluzione anche con un'opera di informazione e di stimolo delle varie autorità competenti.
- 4) - stimolare e coordinare la ricerca scientifica nel campo della ematologia ed oncologia pediatrica.
- 5) - divulgare con iniziative varie (conferenze, meetings interdisciplinari, pubblicazioni) la conoscenza dei vari problemi del bambino affetto da malattie ematologiche ed oncologiche.
- 6) - favorire la formazione di associazioni laiche per la conoscenza e la soluzione dei problemi dei bambini con emopatie acute o croniche, malattie neoplastiche.

L'associazione si propone di armonizzare la sua attività con quella di altre società e associazioni culturali aventi finalità simili.

MEMBRI

Art.4) - L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti coloro che dedicano il proprio interesse in maniera preponderante al campo della ematologia e dell'oncologia pediatrica. I laureati in medicina debbono essere iscritti alla Società Italiana di Pediatria, sono definiti soci ordinari, a loro spetta l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche dell'Associazione. E' aperta l'iscrizione all'Associazione anche ad operatori attivamente coinvolti nell'assistenza, nella ricerca, nell'educazione o nell'amministrazione nel settore dell'ematologia/oncologia pediatrica, definiti soci aderenti. Ai soci aderenti spetta il solo diritto di voto come elettorato attivo.

NOMINA DEI MEMBRI

Art.5) - La nomina a membro avviene mediante presentazione scritta al Segretario da parte di due membri garanti che non facciano parte, al momento, del Consiglio dell'Associazione. Ogni domanda deve essere accompagnata da:

- a) - una illustrazione scritta da parte dei due membri garanti sulla qualificazione del candidato;
- b) - un curriculum vitae del candidato ed un elenco di eventuali pubblicazioni.

Il Consiglio ha il compito di esaminare le candidature e di accettare i candidati ritenuti idonei.

ORGANIZZAZIONE

ASSEMBLEE ORDINARIE

Art.6)

- a) - Il Consiglio indice una Assemblea almeno una volta all'anno.
- b) - l'assemblea straordinaria può essere convocata su proposta del Consiglio o da almeno un quinto dei membri attivi.

- c) - il quorum per le votazioni nelle assemblee ordinarie è rappresentato dal 50% (cinquanta per cento) dei membri in prima convocazione, e dalla maggioranza assoluta dei presenti votanti in seconda convocazione.
- d) - il Consiglio decide il programma delle Assemblee ordinarie che dovrà essere inviato, insieme all'invito, a tutti i membri almeno tre mesi prima della Assemblea.
- e) - Alle Assemblee ordinarie partecipano tutti i membri.
- f) - il Presidente funge da moderatore dell'Assemblea. In caso di impedimento del Presidente egli può essere sostituito dal Vice-Presidente o da un altro membro del Consiglio nominato dal Consiglio stesso.
- g) - l'assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:
 - elezione del Consiglio;
 - approvazione del resoconto del segretario e del bilancio;
 - determinazione della quota sociale;
 - decisioni di emendamenti allo statuto e scioglimento dell'Associazione;
- h) - le proposte di emendamenti allo Statuto o di scioglimento dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio almeno due mesi prima dell'assemblea ordinaria e da almeno 5 (cinque) membri dell'Associazione. Il Consiglio deve comunicare immediatamente, per iscritto, la proposta a tutti i membri del gruppo. Gli emendamenti allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione possono essere adottati solo con una maggioranza di due terzi dei membri presenti, sempreché sia presente il numero legale.

CONSIGLIO

Art.7)

- a) - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:
 - 1 (un) Presidente (dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile): questi viene eletto un anno prima della scadenza del Presidente in carica ed entra a far parte del Direttivo, come Presidente "eletto"; assume le sue funzioni alla scadenza del presidente in carica; quest'ultimo rimarrà nel Direttivo per un anno come post President fino all'elezione del nuovo;
 - 6 (sei) Consiglieri (durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili);
- b) - il Presidente e i Consiglieri assegneranno le seguenti cariche: un Consigliere fungerà da Vice-Presidente in mancanza del Presidente; un Consigliere rappresenterà come "delegato" i coordinatori dei gruppi di studio AIEOP; due Consiglieri saranno i "delegati" dei rappresentanti regionali.
- c) - Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Nazionale della Società Italiana di Pediatria.
- d) - Possono essere costituiti "gruppi di studio" riguardanti le varie branche della Ematologia e della Oncologia Pediatrica. Nella seduta amministrativa dell'Assemblea verranno designate le cariche di "coordinatore" per ogni gruppo di studio.
- e) - I Delegati regionali vengono eletti per iscritto o per alzata di mano a maggioranza semplice dell'assemblea fra ciascun gruppo di candidati rappresentanti una Regione o gruppo di Regioni.
- f) - Il Presidente designa, fra i membri non appartenenti al Consiglio, un segretario organizzativo, che non ha diritto di voto nel Consiglio.
- g) - In caso di impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal Vice-Presidente.
Se un membro del Consiglio non è in grado di portare a termine il suo mandato, il Presidente è autorizzato a nominare un successore temporaneo fino alla successiva Assemblea ordinaria.
- h) - Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice di votanti. Nel caso in cui i voti siano pari, il Presidente può disporre di un altro voto. Il numero legale del Consiglio è di 4 (quattro) membri.
- i) - Il Consiglio tratta tutti gli affari dell'Associazione, eccettuati quelli che sono di pertinenza dell'Assemblea ordinaria.
- l) - Le spese sono coperte esclusivamente con i fondi di proprietà dell'Associazione. Il Presidente e il segretario del Consiglio rappresentano legalmente l'associazione.
- m) - L'organizzatore della riunione scientifica annuale viene eletto dal Consiglio.

REVISORI DEI CONTI

Si prevede la nomina dei revisori dei conti, in numero di tre, anche tra non soci.

TESORIERE

E' uno dei membri dell'associazione, fa parte del Consiglio, non ha diritto al voto, viene eletto dall'assemblea ed è rieleggibile.

PRIVILEGI ED OBBLIGHI DEI MEMBRI

Privilegi

Art.8) - I membri possono partecipare alle sessioni scientifiche e presentare lavori all'Associazione. Possono introdurre due "ospiti" a ciascuna riunione. Possono proporre candidati. Potranno essere eletti soci onorari, tra persone che hanno illustrato le discipline che caratterizzano l'Associazione con particolari meriti; hanno diritto al voto e possono essere eletti tesoreri.

Riunioni

Art.9) - La lingua ufficiale di tutte le riunioni è l'italiano.

Il Consiglio o 7 (sette) membri dell'Associazione possono proporre la sede di ogni riunione.

La sede dell'Assemblea ordinaria viene decisa dall'Assemblea. Possono svolgersi riunioni scientifiche congiuntamente a quelle di altre società scientifiche o culturali.

Il Consiglio può richiedere l'aiuto dell'Associazione per l'organizzazione delle riunioni.

Riunioni scientifiche

Art.10) - Le sessioni scientifiche sono comunicate dal Segretario in accordo alle decisioni del Consiglio. Il Consiglio può invitare ospiti di propria iniziativa o su proposta di membri dell'Associazione. Alle riunioni scientifiche possono essere presentati lavori da membri o da ospiti.

Gli estratti di lavori offerti per la presentazione alla riunione scientifica devono pervenire al Segretario entro i termini stabiliti dal Consiglio. Gli estratti devono essere conformi agli standards stabiliti dal Consiglio. L'accettazione o il rifiuto dei lavori, motivato per iscritto, sono compito del Consiglio. Il Consiglio deciderà anche se il lavoro verrà letto nel corso della riunione o se verrà "dato per letto" (cioè non letto nel corso della riunione ma incluso negli Atti dell'associazione).

Obblighi

Art.11) - I membri devono pagare la quota sociale nei termini e nella misura stabiliti dall'Assemblea ordinaria. I membri onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale. Ogni, membro è tenuto a partecipare all'Assemblea ordinaria e alle riunioni scientifiche dell'associazione.

CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

Art.12) - L'appartenenza all'Associazione cessa per morte del membro o per dimissioni o espulsione.

In caso di cessazione di appartenenza all'Associazione, la cessazione stessa decorre dalla fine dell'anno sociale durante il quale il membro ha notificato per iscritto al segretario la cessazione. Il membro decade anche quando non versi per due anni consecutivi la quota sociale. L'Assemblea ordinaria può procedere all'espulsione di singoli membri a maggioranza di tre quarti purché sia presente il numero legale.